

Accordo Italia-Svizzera

# Le prospettive nei nuovi *standard* di trasparenza e cooperazione fiscale

di Piergiorgio Valente (\*) e Salvatore Mattia (\*\*)

Il Protocollo di modifica dell'accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, sottoscritto in data 23 febbraio 2015 ed in corso di ratifica da parte del Parlamento italiano, pone le condizioni per la fine del segreto bancario e consente alla Svizzera di essere rimossa dalla *black list* fiscale. I contribuenti italiani con attività nella Confederazione elvetica, che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali (c.d. *voluntary disclosure*), hanno la possibilità di beneficiare di condizioni vantaggiose (in termini di riduzione delle sanzioni) ai fini della regolarizzazione.

## 1. Premessa

La Svizzera, a seguito degli orientamenti in tema di trasparenza adottati dall'OCSE nell'ambito del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha deciso di accelerare il proprio percorso verso l'effettiva cooperazione in materia fiscale internazionale, con l'obiettivo (raggiunto) di essere inclusa, a pieno titolo, tra le **giurisdizioni c.d. cooperative**. Nel contesto di tale percorso per l'adeguamento agli *standards* internazionali di trasparenza e cooperazione tra Stati, il Paese ha avviato le negoziazioni per la conclusione di **trattati bilaterali sullo scambio di informazioni** con un numero sempre crescente di giurisdizioni.

I medesimi obiettivi hanno indotto la Svizzera a sottoscrivere, nel febbraio 2015, l'accordo che modifica l'art. 27, sullo scambio di informazioni, della vigente convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia (1). Esso è ora conforme ai principi in materia contenuti nell'art. 26 del Modello OCSE (2) e nel Modello di TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) dell'OCSE del 2002 (3).

## 2. La fine del segreto bancario e le nuove relazioni con l'Italia

L'imminente entrata in vigore del Protocollo e dei nuovi *standards* di trasparenza fiscale sancisce la fine del segreto bancario e l'effettivo

(\*) *Chairman* del Comitato Fiscale della *Confédération Fiscale Européenne* (CFE).

(\*\*) Avvocato - Centro Studi Internazionali GEB Partners - Segretario ANDAF.

(1) Un'accelerazione alla conclusione dei negoziati è stata impressa dall'approvazione, in via definitiva, in data 4 dicembre 2014, del D.D.L. n. 1642, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

Per approfondimenti sulla convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 2261 ss.

(2) Per approfondimenti sull'art. 26 del Modello OCSE cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 923 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 4 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2745 ss.

(3) Per approfondimenti sul Modello di TIEA dell'OCSE cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 954 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 55 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2805 ss.

## Approfondimento Fiscalità internazionale

scambio di informazioni nei rapporti tra i due Stati (4). La Svizzera, pertanto, non rappresenterà più per i contribuenti italiani la giurisdizione in cui poter localizzare beni e attività con l'obiettivo di sottrarli al Fisco italiano.

In aderenza con la disciplina di cui alla Legge n. 186/2014 sulla *voluntary disclosure*, in vigore dal 2 gennaio 2015, l'accordo regola la cooperazione amministrativa in materia fiscale tra le Amministrazioni finanziarie dei due Stati. Esso rappresenta altresì un ulteriore, importante passo effettuato dalla Svizzera verso il pieno rispetto degli impegni assunti a livello internazionale per il contrasto all'evasione e alla frode fiscale.

Nel febbraio del 2015, l'Italia e la Svizzera hanno altresì predisposto una *Road map on the way forward in fiscal and financial issues* (di seguito, *road map*), che delinea le principali azioni intraprese, o da intraprendere, per la **“normalizzazione” dei rapporti tra i due Paesi** e fornisce alcune utili indicazioni in merito al Protocollo modificativo della convenzione contro le doppie imposizioni italo-svizzera.

L'intesa complessivamente raggiunta è prettamente incentrata sull'**implementazione di una effettiva trasparenza in materia fiscale**, dal momento che:

- disciplina lo scambio di informazioni relative ai correntisti italiani, con conseguente fine: (i) del segreto bancario ancora contemplato - seppur in termini notevolmente ridimensionati rispetto al passato - dall'ordinamento svizzero; e (ii) della possibilità per i contribuenti italiani di trasferire illecitamente capitali all'estero;

- contempla una procedura di regolarizzazione delle attività bancarie avviate e gli investimenti effettuati in Svizzera dai soggetti residenti in Italia;
- prevede un regime sanzionatorio premiale a favore dei contribuenti che decidono di “regolarizzare” attività e capitali detenuti all'estero (5);
- prevede la possibilità, per i lavoratori transfrontalieri, di essere assoggettati a tassazione in entrambi i Paesi, secondo, però, il **meccanismo c.d. dello “splitting fiscale”** (6).

Per effetto di tale accordo, la **Svizzera** ben presto cesserà di essere formalmente considerata “paradiso fiscale”, con la conseguenza che sarà eliminata dalla c.d. *black list* - basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese - per essere **equiparata ai Paesi c.d. white list, ai fini del regime di voluntary disclosure** (7). A tale proposito, si rileva che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, i Paesi *black list* che hanno sottoscritto un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni sono di fatto equiparati ai fini sanzionatori ai Paesi *white list*; conseguentemente, non troveranno applicazione né il raddoppio dei termini per l'accertamento, né l'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale per attività patrimoniali e finanziarie detenute in Paesi *black list*.

Ad oggi, la deducibilità dei costi sostenuti nelle transazioni con Paesi c.d. *black list* è subordinata alla prova dello svolgimento di un'effettiva attività economica o del concreto interesse all'operazione, sempre che venga fornita idonea documentazione della comunicazione degli scambi effettuati (8).

(4) In data 27 agosto 2015, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il Disegno di Legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera. Contemporaneamente, sono stati approvati i Disegni di Legge di ratifica ed esecuzione:

- dell'accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo sulle “richieste di gruppo”, sottoscritto in data 2 marzo 2015;

- della convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale, sottoscritta in data 1° aprile 2015;

- dell'accordo Italia-Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo sulle “richieste di gruppo”, sottoscritto in data 26 febbraio 2015.

(5) Le disposizioni sulla *voluntary disclosure*, che hanno impresso un'accelerazione alle negoziazioni, dovrebbero agevolare specificamente il rientro dei capitali non dichiarati dalla Svizzera, i quali, si ritiene, ammontino a circa l'85% dell'importo complessivo non dichiarato. Secondo quanto previsto normativamente, se lo Stato “a regime fiscale privilegiato”, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sulla *voluntary di-*

*closure*, sottoscrive con il Governo italiano un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, le sanzioni applicabili si applicano nella misura minima, pari al 3% del capitale oggetto di *disclosure*.

(6) Attualmente, i cittadini residenti in Italia, i quali svolgono attività lavorativa in Svizzera, sono assoggettati a tassazione in quest'ultimo Paese. L'Amministrazione finanziaria elvetica procede poi a trasferire una parte (pari a circa il 40%) del gettito allo Stato italiano. Secondo il meccanismo c.d. dello “*splitting fiscale*”, entrambi i Paesi contraenti dovrebbero assoggettare a tassazione parti distinte della medesima base imponibile.

(7) La sottoscrizione di un accordo sullo scambio di informazioni non comporta, per la Svizzera, l'immediata ed automatica esclusione della stessa dalla *black list* italiana. Siffatta cancellazione, infatti, avverrà in un momento successivo e per effetto di apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano.

(8) Per approfondimenti sulle transazioni con Paesi c.d. *black list* cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IP-SOA, 2014, pag. 1545 ss.

Secondo la Legge di stabilità 2015, ai fini della lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, rilevante agli effetti della deducibilità dei costi sostenuti con i fornitori esteri, si deve tenere conto soltanto della **assenza di un adeguato scambio di informazioni** e non anche del criterio della tassazione c.d. congrua. Pertanto, la sottoscrizione del nuovo accordo sullo scambio di informazioni con l'Italia dovrebbe agevolare considerevolmente il percorso per l'esclusione dello Stato elvetico dalla *black list* italiana.

### 3. Il percorso per l'adeguamento agli standards di trasparenza nei rapporti con l'Italia

Il percorso che ha portato la Svizzera a concludere l'intesa in commento con l'Italia è stato caratterizzato da accelerazioni ed arresti, determinati dagli sviluppi che negli ultimi anni si sono avuti sul versante della lotta all'evasione e alla frode fiscale internazionale.

A tal proposito, assumono rilevanza gli interventi OCSE nel contesto del progetto di contrasto al fenomeno dell'erosione della base imponibile mediante il *profit shifting* (c.d. Progetto BEPS) (9), nonché le misure adottate a livello comunitario contro la pianificazione fiscale aggressiva e ai fini dell'introduzione di un sistema

di tassazione più efficiente ed equo per le imprese comunitarie (10).

Come anticipato, però, è stata l'approvazione, da parte del Parlamento italiano, delle norme relative al rientro dei capitali dall'estero (in vigore dal 2 gennaio 2015), ad imprimere un'accelerazione ai negoziati tra l'Italia e la Svizzera per la sottoscrizione dell'intesa, ora in corso di ratifica ed esecuzione.

Le negoziazioni Italia-Svizzera avevano subito un arresto nel corso del 2013, in seguito agli sviluppi registratisi a livello internazionale in materia di scambio automatico di informazioni (11).

Secondo un'agenzia Reuters del 16 febbraio 2012, il Consiglio federale svizzero, in risposta ad un'interpellanza da parte del parlamentare ticinese, Lorenzo Quadri, aveva affermato la possibilità di concludere un accordo fiscale con l'Italia sul modello degli **accordi Rubik**, nonostante nel dicembre 2011, il Governo italiano avesse sollevato qualche dubbio sui negoziati, ritenendo il modello di accordo fiscale proposto dalla Svizzera non in linea con gli *standard* OCSE in materia di trasparenza fiscale (12).

In data 5 marzo 2012, il Commissario Europeo di allora, Algirdas Šemeta, in una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia danese, Ms Vestager, aveva ribadito che gli Stati membri avrebbero dovuto "astenersi" dal sottoscrivere

(9) Il Progetto BEPS è stato avviato dall'OCSE nel febbraio del 2013, con la pubblicazione del Rapporto "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (c.d. Rapporto BEPS) che identifica i principi-chiave della tassazione delle attività transfrontaliere e le connesse problematiche di erosione della base imponibile mediante il *profit shifting*. Esso si inserisce nel contesto delle azioni che la comunità internazionale ha intrapreso, fin dal 2009, al fine di combattere l'evasione e l'elusione fiscale internazionale e la c.d. pianificazione fiscale aggressiva.

In data 19 luglio 2013, su raccomandazione del G20 e coerentemente con quanto suggerito dal Rapporto BEPS, è stato adottato l'Action Plan nel quale l'OCSE individua i principali interventi che i Governi nazionali devono intraprendere al fine di contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile. Le n. 15 aree di azione concernono specificamente l'economia digitale; gli strumenti ibridi e gli strumenti multilaterali; il *transfer pricing*, i beni immateriali, le transazioni ad alto rischio e gli oneri documentali; la stabile organizzazione; i fenomeni di abuso dei trattati, i regimi fiscali dannosi e la *disclosure*; la disciplina CFC; gli interessi passivi e gli strumenti finanziari; la composizione delle controversie internazionali.

Per approfondimenti sul Progetto BEPS cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.

(10) L'ambizioso programma della comunità internazionale, volto a combattere l'evasione e l'elusione fiscale, è stato fatto proprio dall'Unione Europea la quale si ripropone, altresì, di rendere più equo il mercato unico e di promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti. Con tali obiettivi, la Commissione Europea ha adottato, nel giugno 2015, il Piano d'azio-

ne per una tassazione societaria più equa ed efficiente (COM 2015/302). Anche per l'Unione Europea, come per l'OCSE, è opportuno assicurare che le imprese comunitarie paghino le imposte nel luogo in cui effettivamente realizzano gli utili. I suindicati obiettivi saranno raggiunti grazie ad una serie di iniziative da adottare nel breve, medio e lungo periodo, basate su quelle già contenute nel pacchetto sulla trasparenza fiscale, presentato il 18 marzo 2015. Tra le azioni-chiave figura una strategia per rilanciare la base imponibile consolidata comunitaria, la *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB). Contestualmente al Piano d'azione è stata pubblicata una prima *black list* di trenta Paesi ritenuti non collaborativi in materia fiscale, la quale sarà utilizzata per sviluppare una comune strategia di contrasto. Infine, è stata lanciata una consultazione pubblica per valutare se introdurre, per le società, l'obbligo di rendere pubbliche determinate informazioni fiscali.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 639 ss.; cfr. inoltre P. Valente, "Piano d'azione europeo per una tassazione più equa ed efficiente", in *Il Quotidiano IPSOA*, 29 giugno 2015.

(11) Lo scambio di informazioni automatico comporta la trasmissione sistematica e periodica, dallo Stato della fonte allo Stato di residenza, di un insieme di informazioni relative a determinati contribuenti.

(12) Per approfondimenti sui negoziati tra Italia e Svizzera cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 217 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2891 ss.

## Approfondimento Fiscalità internazionale

accordi con la Svizzera (o altri Paesi terzi) aventi ad oggetto tematiche già regolamentate a livello comunitario. Si faceva riferimento, in particolare, agli accordi che, nel corso del 2012, il Governo elvetico ha sottoscritto con Germania, Regno Unito e Austria e che disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi, britannici e austriaci, corrisposti dagli **istituti di credito svizzeri** (c.d. accordi Rubik). A seguito, però, di alcune modifiche degli accordi con Germania e Regno Unito, introdotte dai Protocolli sottoscritti dalla Svizzera, il Commissario medesimo aveva ritenuto gli accordi modificati conformi al diritto comunitario (13).

Successivamente, Svizzera e Italia avevano ripreso i negoziati finalizzati alla conclusione di un'intesa tra i due Paesi, poi interrotti diverse volte nel corso del 2012. I contatti tra le delegazioni italiana e svizzera sono stati da ultimo riavviati nel luglio 2013, con l'obiettivo di affrontare una serie di temi di carattere fiscale tra i quali "un accordo per un'imposta liberatoria, un'intesa sulla doppia imposizione secondo gli *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la **tassazione dei frontalieri**".

#### 4. Gli impegni e le prospettive future

È sempre più diffusa, a livello internazionale e comunitario, la consapevolezza che un efficace strumento di contrasto alle pratiche di evasione ed elusione fiscale internazionale è rappresentato dallo **scambio automatico di informazioni a livello multilaterale**, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 6 della convenzione multilaterale del 1988 sulla cooperazione amministrativa tra Stati (14).

Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza in

materia fiscale, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

Lo scambio automatico di informazioni è destinato a divenire lo **standard di cooperazione in materia fiscale anche nei rapporti tra Italia e Svizzera**.

La *road map*, sottoscritta unitamente al Protocollo di modifica, sancisce l'impegno dei due Paesi di adottare in futuro procedure di scambio automatico di informazioni, secondo i nuovi *standard* OCSE. Il documento precisa, altresì, che - in deroga al principio generale secondo cui uno Stato non può avanzare all'altro richieste indiscriminate aventi ad oggetto un'ampia platea di soggetti (c.d. spedizioni di pesca) - sono ammesse **richieste più generiche (c.d. richieste di gruppo)**, riferite ad un gruppo di contribuenti, le quali possono essere avanzate solo se l'Amministrazione richiedente illustra le ragioni che portano a ritenere che quel gruppo di contribuenti pone alcune criticità sul piano dell'evasione fiscale (15).

Il § 3 della *road map* delinea azioni ulteriori, da attuarsi successivamente con apposito, separato accordo e che concernono:

- la **riduzione delle aliquote** previste dall'art. 10 della vigente convenzione contro le doppie imposizioni per i dividendi (15%) e dall'art. 11 per gli interessi (12,5%);
- l'estensione dei benefici convenzionali ai fondi pensione con contribuzione obbligatoria;
- l'**aggiornamento delle clausole anti abuso**;
- l'**introduzione di una clausola arbitrale**, presumibilmente conforme a quanto delineato nell'art. 25 del Modello OCSE (16).

(13) Per approfondimenti sui c.d. accordi Rubik, cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 217 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2904 ss.

(14) Per approfondimenti sullo scambio automatico di informazioni cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 941 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 25 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2758 ss.

Per approfondimenti sulla convenzione multilaterale del 1988 cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 965 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifi-*

*che*, IPSOA, 2013, pag. 117 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2815 ss.

(15) Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta e sulle c.d. richieste di gruppo cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 925 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 4 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2750 ss.

(16) Per approfondimenti sugli strumenti di composizione amichevole delle controversie fra Stati cfr. P. Valente, C. Alagna, S. Mattia, *Controversie internazionali: procedure amichevoli e gestione delle relazioni*, IPSOA, 2013, pag. 39 ss.



Nella *road map* si propone anche la  **riforma del regime fiscale dei lavoratori frontalieri**, prevedendo che l'imposta prelevata nello Stato dove la persona svolge attività lavorativa non possa eccedere il 70% dell'imposta che ordinariamente graverebbe su tale reddito.

È poi sancito l'impegno dell'Italia ad escludere la Confederazione elvetica dalle *black list* previste dall'ordinamento interno (17).

### 5. Gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell'Unione Europea

#### 5.1. Premessa

L'accordo con l'Italia si inserisce nel più ampio contesto di allineamento dell'ordinamento internazionale svizzero agli *standards* di cooperazione accolti anche a livello comunitario.

Il 27 maggio 2015, a Bruxelles, la Svizzera e l'Unione Europea hanno posto  **fine al segreto bancario elvetico**, firmando il Protocollo che modifica l'accordo sulla fiscalità del risparmio del 2004 (18). L'intesa dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2017 ed i primi scambi di dati potrebbero avvenire dal 2018 (19).

Secondo questo nuovo accordo,  **la Svizzera e l'Unione Europea si scambieranno, in modo automatico, informazioni in materia fiscale**. Esso è applicabile a tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea e ripropone integralmente lo *standard* globale per lo scambio automatico di informazioni dell'OCSE (di seguito anche "Modello"). Fino ad oggi, circa cento Paesi, tra cui tutte le più importanti piazze finanziarie, si sono dichiarati favorevoli all'introduzione dello *standard* globale, ed un primo gruppo di circa cinquanta Paesi metterà in vigore il Modello già

dal 2016. L'accordo tra Svizzera ed Unione Europea dovrebbe entrare in vigore  **dal 1° gennaio 2017 ed il primo scambio** di informazioni dovrebbe avvenire  **nel 2018**, a condizione che le  **procedure di approvazione in Svizzera e nell'Unione Europea si concludano in tempo utile**.

I negoziati della Svizzera con l'Unione Europea si sono svolti in osservanza del mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014 e si sono conclusi il 27 maggio 2015 con la firma del Protocollo che modifica l'attuale accordo del 26 ottobre 2004 sulla fiscalità del risparmio. Il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente l'accordo sulla fiscalità del risparmio vigente, "trasformandolo" in un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'Unione Europea.

#### 5.2. I termini dell'accordo con l'Unione Europea

La *ratio* suppletiva dell'accordo riposa nel sistema delle Direttive e dei Regolamenti di cooperazione amministrativa e di mutua assistenza tra gli Stati dell'Unione Europea individuato, *ab origine*, nella Direttiva 77/779 del 19 dicembre 1977 (poi abrogata dalla Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011) in materia di imposte sul reddito e nel Regolamento 218/92/CE in materia di IVA; tra i provvedimenti recenti in materia di scambio di informazioni fiscali nell'Unione Europea si ricordano anche il Regolamento 2073/2004 e la Direttiva 2004/106 in tema di accise e il Regolamento UE 904/2010 in materia di IVA (20).

Gli accordi tra l'Unione Europea e gli Stati extra-UE sono di assoluto rilievo ai fini del contra-

(17) Nella *road map* sono infine affrontate le problematiche relative alle imprese localizzate a Campione d'Italia, il quale non fa parte del territorio IVA italiano a norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972. Si evidenzia, infatti, che tali imprese rimangono incise dall'IVA svizzera, senza possibilità di rimborso. Le due Amministrazioni finanziarie si impegnano a risolvere con azioni concrete, seppur non specificamente individuate, tale criticità.

(18) L'accordo concluso con la Confederazione svizzera ripropone alcune disposizioni contenute nella Direttiva 2003/48/CE e si basa sui seguenti quattro elementi:

- ritenuta alla fonte con ripartizione del gettito fiscale nella percentuale stabilita nella Direttiva 2003/48/CE;
- divulgazione volontaria di informazioni;
- scambio di informazioni su richiesta, in caso di "frode fiscale o simili";
- clausola di riesame.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di Governance fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 1923 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2891 ss.

(19) Il documento è stato firmato dal Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali Jacques de Watteville per la Svizzera e per l'UE dal Commissario Europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici e dal Ministero delle Finanze lettone Jānis Reirs. "L'accordo preannuncia una nuova era di trasparenza fiscale e di cooperazione tra l'UE e la Svizzera ed è un altro duro colpo contro gli evasori fiscali ed un ulteriore salto in avanti verso una tassazione più equa in Europa", ha dichiarato il Commissario Moscovici. "L'accordo fissa una base per una maggiore trasparenza" ha invece dichiarato Watteville, e pone sullo stesso piano Stati membri e Svizzera per quanto riguarda la concorrenza fiscale. Secondo il Segretario di Stato elvetico, l'intesa rileva anche per quanto concerne la regolarizzazione dei fondi già depositati in Svizzera. L'accordo rappresenta "uno strumento importante" per colmare le lacune che vengono sfruttate per evadere il Fisco, ha aggiunto il Ministro lettone Reirs.

(20) Per approfondimenti sulle misure comunitarie in materia di scambio di informazioni cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 639 ss.

## Approfondimento

# Fiscaltà internazionale

sto all'evasione e alla frode fiscale internazionale. È in quest'ottica che si sono sviluppati anche i rapporti con Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, nei confronti dei quali la formalizzazione degli accordi di trasparenza e scambio automatico di informazioni è prevista entro la fine del 2015.

Il nuovo accordo sottoscritto dalla Svizzera con l'Unione Europea risponde alle medesime esigenze di lotta all'evasione fiscale che hanno altresì ispirato l'accordo Italia-Svizzera del 23 febbraio 2015. Esso consta principalmente di tre elementi:

- il **reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale** dell'OCSE. Quest'ultimo è stato "ripreso" senza sostanziali deroghe dall'accordo con l'Unione Europea;

- lo **scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard dell'OCSE** vigente, conformemente all'art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni;

- una disposizione concernente l'**esenzione dall'imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate**. Tale disposizione è stata "mutuata" senza modifiche dall'ancora vigente accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell'interesse della piazza economica svizzera (21). L'introduzione dello *standard* globale con l'Unione Europea è parte integrante della strategia del Consiglio federale, che mira alla creazione di una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni-quadro accettate a livello internazionale. Inoltre, l'intesa consente di avviare i colloqui in merito alla salvaguardia e al miglioramento dell'accesso al mercato, nonché alla regolarizzazione del passato.

È prevista altresì una **procedura semplificata** per il recepimento di future, eventuali "rielaborazioni" dello *standard* globale di scambio delle informazioni, a condizione che tali "modifiche" siano già state introdotte nel diritto interno.

L'intesa consente l'applicazione di uno *standard* sullo scambio automatico di informazioni uniforme, nei confronti di tutte le giurisdizioni *partner*. In aggiunta, è stato possibile convenire, in merito alla protezione dei dati, su una regola-

mentazione in conformità non solo con lo *standard* globale ma anche con le disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti in Svizzera e nell'Unione Europea.

Anche per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta è stato convenuto di adottare lo *standard* in vigore a livello internazionale. Le informazioni trasmesse automaticamente potrebbero fungere da base per **ulteriori richieste di chiarimenti** da parte delle autorità fiscali degli Stati coinvolti. In questo senso, lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di informazioni su richiesta devono essere intesi come strumenti complementari.

L'art. 2 dell'accordo Svizzera-Unione Europea definisce le informazioni che devono essere scambiate automaticamente; esse possono essere distinte in tre categorie:

- le **informazioni concernenti l'identificazione**: servono per l'identificazione del titolare del conto, o delle persone che esercitano il controllo, da parte della giurisdizione che riceve le informazioni. Per quanto concerne le persone fisiche le informazioni includono il **nome**, l'**indirizzo**, il **numero** o i **Numeri d'Identificazione Fiscale (NIF)**, la **data di nascita** ed eventualmente il **luogo di nascita**. Nel caso di "**entità**", le informazioni includono il nominativo, l'indirizzo e il NIF;

- le **informazioni concernenti il conto**: servono ad identificare il conto e l'istituzione finanziaria presso la quale il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nominativo e l'eventuale numero d'identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;

- le **informazioni finanziarie**: le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto. Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo lo *standard* di comunicazione delle informazioni. Sono oggetto di comunicazione gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti, i redditi da determinati prodotti assicurativi, i ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto (22).

(21) Per approfondimenti sul trattamento fiscale di dividendi, interessi e *royalties* nell'accordo sulla fiscalità del risparmio tra Svizzera e Unione Europea cfr. P. Valente, *Manuale di Governance fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 1920 ss.

(22) Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, in luogo

del saldo ne viene comunicata la chiusura. L'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della giurisdizione che fornisce le informazioni.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, poche sono le novità introdotte dal nuovo accordo con l'Unione Europea, poiché la Svizzera ha già concluso con la maggior parte degli Stati comunitari una convenzione per evitare la doppia imposizione, la quale prevede una disposizione, appunto, sullo scambio di informazioni su richiesta, in linea con quanto previsto dall'art. 26 del Modello OCSE (23).

### 6. Considerazioni conclusive

Con l'entrata in vigore, imminente, del Protocollo di modifica della convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera diviene effettiva la possibilità di **individuare e perseguire gli evasori fiscali**, nonché di prevenire l'occultamento di utili e attività all'estero con il fine dell'evasione fiscale.

Per effetto degli impegni assunti nell'ambito della *road map* sottoscritta contestualmente al suindicato accordo, la cooperazione amministrativa in materia fiscale tra i due Paesi dovrebbe entrare in una nuova fase, la quale prevede l'**allineamento agli standard di trasparen-**

**za** (24) al cui rispetto la Svizzera si è obbligata con la sottoscrizione dell'accordo con l'Unione Europea, nonché nei confronti dell'OCSE e della comunità internazionale.

A tal proposito, si rileva che in data 19 novembre 2014, il Governo elvetico ha dichiarato ufficialmente l'intenzione di **aderire all'accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale**. L'accordo, sviluppato in sede OCSE, rappresenta la base per una effettiva cooperazione tra Amministrazioni finanziarie.

La Svizzera ha altresì manifestato la propria intenzione di raccogliere i dati rilevanti, ai fini del suindicato accordo multilaterale, a partire dal 2017 e di procedere allo scambio degli stessi a far data **dal 2018**. Da quest'ultimo momento pertanto, il Fisco italiano non dovrà più adoperarsi per "andare a caccia degli evasori internazionali" con capitali in Svizzera, in quanto il Governo elvetico - così come tutti gli altri Paesi aderenti, inclusi molti *ex paradisi fiscali* - dovrà inviare, in via automatica, le informazioni concernenti i risparmiatori italiani.

(23) L'intesa stipulata con l'Unione Europea contiene disposizioni importanti per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di una Legge federale. Il Decreto federale che approva l'accordo è sottoposto a *referendum* facoltativo.

(24) La *compliance* con gli *standard* globali di trasparenza assicura un efficace contrasto all'erosione della base imponibile mediante il *profit shifting* (ai sensi dell'*Action Plan* OC-

SE/G20) verso Paesi a fiscalità agevolata, nonché agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva posti in essere dalle imprese multinazionali che sfruttano i *gaps* tra le diverse legislazioni fiscali nazionali.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 106 ss.